



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 20 Settembre 2021

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

20 SET. 2021

N. 13944 / 2.G

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

PDL 71

N. _____

Oggetto: PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

D'iniziativa dei consiglieri:

Primo firmatario:

Francesco TORSELLI

Altri firmatari:

Vittorio FANTOZZI

Alessandro CAPECCHI

**Proposta di legge
d’iniziativa dei consiglieri regionali Francesco Torselli,
Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi**

**ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE
DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI**

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani

Art. 2 - Modalità di nomina, requisiti, ineleggibilità e incompatibilità

Art. 3 - Nomina

Art. 4 - Durata del conferimento dell’incarico

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Informativa sull’attività espletata

Art. 7 - Prerogative dei cittadini

Art. 8 - Rapporti con il Difensore Civico Regionale

Art. 9 - Sede

Art. 10 - Indennità

Art. 11 - Garante Comunale

Art. 12 - Norma finanziaria

Art. 13 - Entrata in vigore

Preambolo

Visto l’articolo 117 della Costituzione Italiana;

Visto l’articolo 4 comma 1 lettera e) dello Statuto della Regione Toscana, secondo cui la Regione persegue, tra le finalità principali, “il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantire la vita indipendente e la cittadinanza attiva”;

Visto l’articolo 23 comma 1 dello Statuto della Regione Toscana che recita: “L’iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali sia conferita dalla Statuto.”;

Considerato che

1. La nostra Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, è richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
2. Nella legislazione europea i diritti dei cittadini anziani sono riconosciuti sia nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull’età e riconosce il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente nonché di partecipare alla vita sociale e culturale dell’Unione (art. 21 e 25), sia nella “Carta europea dei

diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e di assistenza a lungo termine”;

3. Le persone della terza età rappresentano una componente fondamentale della società, dell'economia e della cultura della nostra regione

APPROVA

la seguente Legge regionale:

Art. 1

Istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani

1. Al fine di contribuire alla piena attuazione dei diritti e degli interessi degli anziani, è istituito presso il Consiglio Regionale della Regione Toscana il Garante regionale degli anziani, di seguito denominato "Garante".
2. Il Garante ha il compito di assicurare nel territorio di competenza la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, delle persone con età superiore ai 64 anni, fatta salva la specifica competenza in materia esercitata dagli Enti Locali, ascritta all'ambito delle Politiche Sociali.
3. Il Garante, nell'esercizio del proprio mandato, opera in piena autonomia e con indipendenza nelle espressioni di giudizio e di valutazione.

Art. 2

Modalità di nomina, requisiti, ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso di comprovata competenza ed esperienza, almeno triennale, in ordine ai problemi connessi all'età senile e in possesso di Laurea in discipline giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche.
2. Dura in carica per la durata della Legislatura regionale e può essere riconfermato per non più di una volta.
3. Per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può rivestire la carica di amministratore o di dipendente di enti pubblici, aziende pubbliche o di società private a partecipazione pubblica.
4. Per l'esercizio della funzione di Garante non sono eleggibili:
 - a) i soggetti che rivestono cariche pubbliche elettive;
 - b) i membri degli organismi dirigenziali nazionali, regionali e locali, partiti e movimenti politici, associazioni sindacali, associazioni rappresentative di categoria;
 - c) i Direttori Generali, i Direttori Sanitari e i Direttori Amministrativi delle AA.SS.LL e delle aziende ospedaliere;
 - d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. La funzione del Garante è incompatibile con altre figure la cui nomina è di competenza della Regione Toscana ed è, altresì, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
6. Il conferimento della funzione di Garante a dipendenti di enti pubblici comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro, fatta salva la validità del periodo di aspettativa ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e per il computo dell'anzianità di servizio.

Art. 3

Nomina

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale; dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

Art. 4

Durata del conferimento dell'incarico

1. Il Garante esercita il proprio mandato, conferito con le modalità di cui all'articolo 3, per la durata della Legislatura regionale e può essere riconfermato soltanto per un secondo mandato.
2. Entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio regionale, o dall'approvazione del presente testo di legge, si procede all'elezione del nuovo Garante da parte del Consiglio stesso.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, previa formale comunicazione diretta, almeno tre mesi prima, ai Presidenti del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale.
5. Il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause ostative di cui all'articolo 2, nel caso in cui l'interessato non le rimuova entro il termine di quindici giorni.
6. In caso di cessazione dell'incarico prima della scadenza di cui al comma 1, per dimissioni, decesso, accertato impedimento fisico o psichico, decadenza o revoca, per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
7. Nel periodo necessario al perfezionamento delle procedure per la nuova nomina, l'incarico è assunto *ad interim*, senza diritto all'indennità, dal Difensore civico regionale.

Art. 5

Funzioni

1. Il Garante vigila sull'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela delle persone anziane.

2. Rappresenta i diritti e gli interessi degli anziani presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge e con facoltà di partecipazione con voto consultivo alle sedute consiliari in cui si discuta di materie di sua competenza.
3. Recepisce le segnalazioni avanzate direttamente dagli anziani o per il tramite di loro associazioni rappresentative, con riferimento in particolare a violazioni della legislazione vigente e, previa opportuna verifica, assume, se necessario, le misure adeguate ad assicurare la corretta applicazione della medesima legislazione.
4. Assume ogni iniziativa necessaria volta ad assicurare alle persone anziane l'erogazione delle prestazioni connesse al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, anche attivandosi, qualora ne ricorrano le esigenze, nei confronti dell'amministrazione interessata affinché questa assuma le necessarie iniziative.
5. Predisporre interventi per la tutela extra giurisdizionale del cittadino anziano.
6. Fornisce consulenza informativa sulle tipologie di assistenza e patronato e per la soluzione di controversie tra il cittadino anziano e la pubblica amministrazione.
7. Promuove forme di progettazione di interventi di natura socio-assistenziale per la tutela della salute e la promozione dell'inserimento del cittadino anziano.
8. Controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati da strutture pubbliche e private.
9. Sottopone all'autorità competente i casi di violazione dei diritti e di violazione di norme, previa formulazione di relativa istruttoria.
10. Vigila sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;
11. Interviene nei confronti delle Strutture e degli Enti Locali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 9. Qualora tali omissioni o inosservanze permangano, propone agli organi titolari della vigilanza su tali Strutture ed Enti le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, ad informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere.
12. Denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
13. Segnala agli organi istituzionali competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato.
14. Collabora con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni rilevate.

Art. 6

Informativa sull'attività espletata

1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'attività svolta, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante relazione incentrata sulle attività espletate nell'esercizio del mandato, per l'annualità di riferimento.

2. Propone le iniziative che ritiene opportune per l'incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 7

Prerogative dei cittadini

1. La legittimazione attiva a ricorrere gratuitamente al Garante regionale spetta a tutti i residenti della Regione Toscana e alle associazioni rappresentative dedite alla tutela e all'assistenza degli anziani, qualora si rilevino ipotesi di lesione di diritti, anche ad opera della amministrazione pubblica.

Art. 8

Rapporti con il Difensore Civico Regionale

1. Il Garante esercita le funzioni derivanti dal proprio mandato in via esclusiva, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore Civico Regionale.
2. Il Garante e il Difensore Civico Regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

Art. 9

Sede

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propri provvedimenti, la dotazione organica, da individuare all'interno dell'organico del Consiglio Regionale e l'organizzazione della struttura operativa del Garante.

Art. 10

Indennità

1. Al Garante regionale dei diritti degli anziani è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari a euro 2.000,00 lordi mensili. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di vitto e di alloggio, oltre che di trasporto, per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, autocertificate dal Garante ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente.
2. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget di euro 5.000,00 a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

Art. 11
Garante Comunale

1. I Comuni della Regione Toscana sopra ai 50.000 abitanti, quali enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, possono procedere alla istituzione della figura del Garante Comunale per gli anziani, con modalità e criteri autonomi.
2. I Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti possono deliberare l'istituzione dell'ufficio di cui alla presente legge attraverso il collegamento tra comuni limitrofi con popolazione inferiore alla soglia di cui al comma 1.
3. Il Garante Comunale per gli anziani, nell'espletamento del mandato, può raccordarsi con gli indirizzi e le politiche del Garante Regionale per gli anziani.
4. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante relazione incentrata sulle attività espletate nell'esercizio del mandato, per l'annualità di riferimento.

Art. 12
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021- 2022- 2023 del Consiglio regionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la Deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Telematico (BURT).

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di Disegno di Legge Regionale avente ad oggetto: “Istituzione del Garante regionale degli anziani”, si propone di introdurre nella Regione Toscana e nei comuni che ne intravedessero la possibilità una figura di garanzia in grado di fornire la tutela nei confronti delle persone anziane, nell’ambito applicativo di tutte le disposizioni normative e regolamentali vigenti.

Le misure di protezione degli anziani sono declinate in diversi ambiti legislativi, regionali nazionali ed europei.

Il costante incremento demografico della componente sociale anziana determina inevitabilmente la necessità di diversa programmazione e progettazione delle risorse cui dovrà necessariamente corrispondere un adeguamento dell’intero assetto istituzionale, al fine di non sottovalutare le importanti tendenze sociali in via di evoluzione che riguardano anche le tutele a soggetti a rischio di fragilità.

Nella Regione Toscana l’invecchiamento della popolazione è particolarmente evidente se si confrontano i dati del 2019 con quelli del censimento della popolazione del 1991: in Toscana gli ultra 80enni, al 31 dicembre del 2019, sono 870.000 e di questi oltre il 30% registrano un’età oltre gli 80 anni.

Nella nostra Regione, seppur in presenza di dati come quelli sopra evidenziati, si registra l’assenza di una figura come il Garante degli anziani, che dovrebbe connotarsi quale essenziale riferimento per l’intera cittadinanza, che possa fungere da connessione tra il tessuto sociale e le istituzioni, raccogliendo sia i casi di disservizio, ma ancor più quelli di vera e propria lesione dei diritti degli anziani.

Il presente disegno di legge si colloca proprio in questa visione di riequilibrio a fronte di un vuoto legislativo che sarebbe utile colmare in tempi il più possibile celeri, adeguandosi ai principi di diritto europei di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea agli articoli 21 e 25.

Esamina, altresì, le modalità organizzative della struttura del Garante, le prerogative, gli obblighi di relazione annuale, i rapporti e le connessioni con le varie istituzioni, con l’intento di configurare un disegno il più possibile organico e strutturato.

La figura del Garante degli anziani si colloca in modo parzialmente fungibile con la figura più generale del Difensore Civico Regionale, ma rispetto ad esso ha competenze esclusive, concentrando in sé gli aspetti ascrivibili in modo precipuo alle misure di tutela riservate alle persone anziane, arrivando a fornire un supporto anche psicologico atto ad arginare anche il crescente numero di suicidi tentati e portati a termine, nella popolazione anziana.

Le misure previste nell’espletamento della funzione del Garante degli anziani apportano sostanziali tutele a tutto il nucleo familiare, e, in senso lato, l’intera cittadinanza toscana, partendo dall’assunto che la società odierna deve essere pronta ad affrontare i problemi della terza età, costruendo un supporto normativo e socio-assistenziale tale da attuare in maniera organica e programmata i giusti diritti dell’anziano e rimuovendo radicate discriminazioni purtroppo ancora ravvisabili nei diversi aspetti della vita sociale.

Ulteriore elemento qualificante della figura del Garante è la promozione del benessere dell’anziano,

partendo dall'assunto che l'anziano deve essere considerato come una risorsa per le nuove generazioni, una trasmissione di conoscenze, saperi e competenze, e non come una figura secondaria.

A tal fine:

L'articolo 1 istituisce la figura del Garante regionale degli anziani, per assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi degli anziani, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio;

L'articolo 2 definisce i requisiti per la nomina, ineleggibilità e incompatibilità;

L'articolo 3 definisce le modalità di nomina;

L'articolo 4 definisce la durata del conferimento dell'incarico;

L'articolo 5 definisce le funzioni e le azioni che possono essere intraprese per tutelare gli interessi ed i diritti degli anziani;

L'articolo 6 definisce l'informativa sull'attività espletata;

L'articolo 7 indica le prerogative dei cittadini;

L'articolo 8 delinea il rapporto del Garante con il Difensore civico regionale;

L'articolo 9 definisce la sede

L'articolo 10 definisce l'indennità di carica spettante al Garante;

L'articolo 11 promuove l'istituzione del Garante Comunale

L'articolo 12 riguarda la norma finanziaria da adottare per l'effettiva attuazione della legge;

L'articolo 13 prevede i criteri e le modalità per l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto: **Istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani.**

Soggetti proponenti: **Primo firmatario: Francesco Torselli**

Altri firmatari:

Copertura finanziaria: **Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.**

Tipologia della proposta di legge

La proposta di legge prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio di cui all'articolo 13 comma 1 lettera della Legge regionale Toscana n. 1 del 7 gennaio 2015.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per:

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione	20	20	20	
Programma	03	03	03	
Titolo	01	01	01	
Totale	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Al Garante regionale dei diritti degli anziani è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari a euro 2.000,00 lordi mensili. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di vitto e di alloggio, oltre che di trasporto, per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, autocertificate dal Garante ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente.

All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget di euro 5.000,00 a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

Copertura finanziaria:

Utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio.

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2021-2022-2023 per gli importi di seguito indicati:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione	20	20	20	
Programma	03	03	03	
Titolo	01	01	01	
Totale	29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

Descrizione dell'intervento: La presente proposta di Disegno di Legge Regionale avente ad oggetto: "Istituzione del Garante regionale degli anziani", si propone di introdurre nella Regione Toscana e nei comuni che ne intravedessero la possibilità una figura di garanzia in grado di fornire la tutela nei confronti delle persone anziane, nell'ambito applicativo di tutte le disposizioni normative e regolamentali vigenti.

Nella Regione Toscana l'invecchiamento della popolazione è particolarmente evidente se si confrontano i dati del 2019 con quelli del censimento della popolazione del 1991: in Toscana gli ultra 80enni, al 31 dicembre del 2019, sono 870.000 e di questi oltre il 30% registrano un'età oltre gli 80 anni.

La figura del Garante degli anziani si colloca in modo parzialmente fungibile con la figura più generale del Difensore Civico Regionale, ma rispetto ad esso ha competenze esclusive, concentrando in sé gli aspetti ascrivibili in modo precipuo alle misure di tutela riservate alle persone anziane, arrivando a fornire un supporto anche psicologico atto ad arginare anche il crescente numero di suicidi tentati e portati a termine, nella popolazione anziana.

Le misure previste nell'espletamento della funzione del Garante degli anziani apportano sostanziali tutele a tutto il nucleo familiare, e, in senso lato, l'intera cittadinanza toscana, partendo dall'assunto che la società odierna deve essere pronta ad affrontare i problemi della terza età, costruendo un supporto normativo e socio-assistenziale tale da attuare in maniera organica e programmata i giusti diritti dell'anziano e rimuovendo radicate discriminazioni purtroppo ancora ravvisabili nei diversi aspetti della vita sociale.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI **X**

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali: _____);
- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);

- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione

della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

-
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

- articolo 93

- articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

- articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

- Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)